

PROVINCIA DI AVELLINO C.F. 80000190647
SETTORE 3. EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

Oggetto: Decreto di Acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 per l'acquisizione al patrimonio indisponibile di immobili ubicati nel Comune di Mercogliano (AV). Determinazione n° 103 del 20/01/2021.

DECRETO DI ACQUISIZIONE SANANTE

ex art. 42-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

a favore della Provincia di Avellino avente sede in Avellino alla Piazza Libertà n. 2 per l'acquisizione al patrimonio indisponibile dei beni immobili ubicati nel Comune di Mercogliano, riportati in Catasto Terreni al foglio 13, particelle 1798 (ex 669 pars) e 1800 (ex 383 pars), utilizzati per la realizzazione della rotatoria stradale al km. 0+500 della ex SS 374.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società G. Srl, in data 20/07/2010 con prot. n. 48700, presentò richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una rotatoria a propria cura e spese, ma previa autorizzazione e con l'alta sorveglianza di questa Provincia, oltre gli oneri necessari per l'acquisizione delle superfici di suolo necessarie all'opera e di proprietà private e/o di altri enti;
- l'ex Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica dell'Ente, con nota prot. n. 53545 del 06/08/2010, autorizzò la realizzazione dell'opera;
- la Provincia di Avellino, con delibera di G.P. n. 187 del 05/10/2010, prese atto del progetto redatto dalla Società G. Srl, nonché dell'autorizzazione dell'ex Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica alla realizzazione dell'opera alle condizioni in essa elencate, disponendo, altresì, che tutte le spese dell'iter espropriativo (indennità, frazionamenti, registrazione e trascrizione degli atti, volture ipocatastali, bollo e IVA) restassero comunque a esclusivo carico della G. Srl che vi avrebbe provveduto nei modi di legge, con l'onere da parte della stessa Società di trasmettere copia degli atti relativi alle procedure espropriative e/o acquisitive delle aree occorrenti e alle autorizzazioni a carico di altri Enti, prima dell'inizio dei lavori;
- la Provincia di Avellino e la Società G. Srl sottoscrissero, in data 03/05/2011, il "disciplinare per la esecuzione dei lavori" di che trattasi nel quale si stabilirono le norme attuative per la realizzazione dell'opera e le specifiche prescrizioni esecutive dei lavori, ed in particolare circa l'acquisizione dei suoli che "si potrà procedere o mediante espropriazione per pubblica utilità a cura dell'Amministrazione Provinciale con oneri a carico della G. o mediante componimento bonario a cura della G. Srl; in quest'ultimo caso la G. Srl si impegnerà a trasferire i suoli al demanio provinciale a sua cura e spese";
- con successiva delibera di G.P. n. 130 dell'8/07/2011, in conformità con la normativa in materia di espropriazione per p.u. di cui al DPR 327/2001, si confermò che la Provincia svolgesse le funzioni di Autorità espropriante e Beneficiario dell'espropriazione ex art. 3 comma 1 lett. b) e c) del DPR 327/2001; furono attribuite alla proponente G. Srl le funzioni di Promotore dell'espropriazione ex art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 8/6/2001 n. 327; fu confermato che tutte le spese dell'iter espropriativo (indennità, frazionamenti, registrazione e trascrizione degli atti, volture ipocatastali, bollo e IVA) restassero a esclusivo carico della G. Srl che vi avrebbe provveduto nei modi di legge, così come convenuto in data 03/05/2011 con sottoscrizione di formale convenzione vincolante tra le stesse parti;
- il progetto definitivo, redatto dalla Società G. Srl nel ruolo di Promotore dell'espropriazione, fu approvato da questa Provincia con determinazione n. 2186 dell'8/06/2012, con la quale fu dichiarata anche la pubblica utilità dell'opera;
- la Provincia di Avellino, Autorità Espropriante, provvide a notificare alle ditte interessate il Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 – Determinazione n. 2656 del 12/07/2012 – con unito avviso di esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza, prot. n. 41670 del 13/07/2012;
- la presa di possesso avvenne in data 26/07/2012, con contestuale redazione dello stato di consistenza;
- l'indennità provvisoria offerta agli aventi diritto nella misura iscritta nel piano particellare d'esproprio non fu accettata e fu da loro comunicata l'intenzione di avvalersi del procedimento di cui all'art. 21 comma 3 e ss del DPR 327/2001 ai fini della determinazione dell'indennità definitiva di esproprio;

- l'esito dei lavori della terna arbitrale fu comunicato alle ditte espropriande ma nel termine previsto di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione non pervenne alcuna dichiarazione di accettazione dell'indennità; nonché, con determinazione dirigenziale n. 3428 del 31/10/2013, fu ordinato alla G. Srl il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti di Avellino;
- la Società G. Srl non provvede a depositare le somme, ciò nonostante convenne in lite la Provincia di Avellino ed i proprietari innanzi alla Corte di Appello di Napoli, RG n. 5128/2013, lamentando la violazione degli artt. 21 e 27 del DPR 327/2001, per non essere stata posta in condizione di partecipare al procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione da parte del collegio dei tecnici, e per essere stata omessa la comunicazione ex artt. 21 comma 10 e 27 comma 1 del DPR 327/2001;
- la Corte di Appello di Napoli, con Ordinanza n. 308 del 13/02/2017, definitivamente pronunciando sulla domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione proposta da G. Srl nei confronti della Provincia di Avellino e di DF. A., DF. A., DF. N. e DF. M., dichiarò l'inammissibilità della domanda e condannò G. Srl al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Avellino e DF. A., DF. A., DF. N. e DF. M., ponendo a carico di G. Srl le spese ed i compensi della CTU;

Dato atto che:

- in data 23/06/2017 è decorso infruttuosamente il quinquennio per l'emanazione del decreto di esproprio;
- in data 31/07/2019 con prot. n. 23620 è pervenuto all' U.O.C. Espropriazioni atto di invito e diffida da parte dell'avvocato difensore dei sigg.ri DF. A., DF. A., DF. M. e DF. N. per la restituzione e la riduzione in pristino dello status quo ante dei fondi di proprietà DF., occupati sine titolo per la realizzazione della rotatoria stradale al km 0+500 della ex SS 374 nel Comune di Mercogliano ovvero, in alternativa, per l'adozione da parte della Provincia di Avellino del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- in conseguenza di ciò, l'U.O.C. Espropriazioni ha diffidato, con nota prot. n. 32082 del 25/10/2019, la Società G. Srl con sede in Avellino, nonché, in virtù dell'atto di scissione di società per notar G. M., Rep. n. 5830/3667 del 24/03/2014, trascritto ad Avellino al num. 6255 di Reg. Gen. ed al num. 5347 di Reg. Part., la nuova società costituita M.R. Srl con sede in Avellino, (nota inviata per conoscenza anche ai sigg.ri DF. per il tramite dell'avvocato difensore) ad ottemperare alle obbligazioni assunte in qualità di Promotore dell'espropriazione; contestualmente, la predetta Società è stata diffidata al pagamento di tutti gli oneri connessi e conseguenti all'acquisizione sanante, ovvero all'eventuale procedura transattiva nell'ipotesi di cessione bonaria da parte della proprietà interessata dalla realizzazione della citata rotatoria stradale, oltre alle spese per la redazione del tipo di frazionamento per la parte non ancora effettuato;
- con nota prot. n. 1351 del 15/01/2020, la G. Srl dando seguito alla corrispondenza intercorsa, ha dichiarato la disponibilità ad ottemperare alle obbligazioni assunte quale Promotore dell'Espropriazione, ritenendosi non responsabile dei ritardi maturati nella procedura di esproprio di competenza dell'Ente Provincia;
- con nota prot. n. 2391 del 22/01/2020, l'Avv. G. S., in nome e per conto dei sigg.ri DF. A., DF. A., DF. N. e DF. M., ha rassegnato la disponibilità dei suoi assistiti alla cessione volontaria in favore dell'ente; Evidenziato che, nonostante la volontà manifestata, non si è riusciti a formalizzare in via transattiva la cessione delle aree occupate, anche perché a marzo 2020 è sopraggiunto lo stato di emergenza epidemiologica da cui è derivata, tra l'altro, la sospensione dei termini dei procedimenti espropriativi, per effetto della legge n. 40/2020, di conversione con modifiche del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, a tutto il 15 maggio 2020;

Dato atto che:

- in data 31/08/2020 è pervenuto il ricorso ex artt 31 e 117 CPA del TAR Campania - Salerno, acquisito al protocollo dell'Ente al num. 21410 dell'1/09/2020, con il quale i sigg.ri DF. A., DF. A., DF. N. e DF. M., rappresentati e difesi dall'Avv. G. S., hanno chiesto al giudice adito che la Provincia adotti provvedimento amministrativo di restituzione dei suoli di loro proprietà illecitamente occupati, oltre al risarcimento danni, o, in alternativa, che la stessa adotti provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 23498 del 28/09/2020 è stata inviata ai proprietari ricorrenti, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione sanante degli immobili così come previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

- in data 28/09/2020, prot. n. 23518, a seguito di sollecito, la Società G. Srl ha comunicato l'avvenuto frazionamento delle aree occupate dalla realizzazione dei lavori;

- con nota del 07/10/2020, prot. n. 24387, sono pervenute memorie ex art. 10 Legge n. 241/1990 da parte dell'avv. G. S., in nome e per conto dei germani DF., non accoglibili e puntualmente dedotte in sede di stima agli atti dell'U.O.C. Espropriazioni;

- gli "acquisti e alienazioni immobiliari", tra i quali rientra l'acquisizione di immobili utilizzati senza titolo dalla Provincia per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, rientrano nella competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs n. 267/2000;

- con nota n. 26733 del 28/10/2020 veniva trasmessa al Consiglio Provinciale proposta di delibera per l'acquisizione al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 e s.m.i., dei beni immobili ubicati nel comune di Mercogliano al foglio 13, particelle 1798 (ex 669 pars) e 1800 (ex 383 pars), utilizzati per la realizzazione della rotatoria stradale al km. 0+500 della ex SS 374;

- il Consiglio provinciale si è tenuto in data 12/11/2020 e con delibera di C.P. n. 120/2020 è stata approvata la proposta di cui innanzi;

- l'udienza sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2020 si è tenuta in videoconferenza il giorno 11/11/2020;

- con Sentenza n. 1640/2020 pubblicata il 12/11/2020, acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 28525 del 14/11/2020, il Tribunale Amministrativo della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione e condanna la Provincia di Avellino al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge;

- la motivazione recita come appresso:
"la circostanza che è imminente la seduta del Consiglio provinciale fissata per deliberare sull'istanza del ricorrente non elide il fatto che i termini procedurali, decorrenti dal 31 luglio 2019, sono ampiamente scaduti senza l'adozione di un atto conclusivo.
Segue pertanto la condanna dell'amministrazione a procedere ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, con delibera dell'organo consiliare, rinnovando la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione del fondo per cui è causa ed adottando, all'esito di essa ed entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza, un provvedimento col quale lo stesso, in tutto od in parte, sia alternativamente:
a) acquisito non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile;
b) restituito in tutto od in parte al legittimo proprietario entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione";

- la liquidazione delle spese processuali è avvenuta con determinazione del Settore 1. Amministrativo e Finanziario n. 2668 del 22/12/2020, previo riconoscimento del debito fuori bilancio, approvato con delibera di C.P. n. 170 del 17/12/2020;

Valutata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 citato, l'assoluta necessità di confermare l'attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione dell'area di che trattasi, sebbene occupata in assenza di un valido titolo, in relazione alla natura dell'opera pubblica già realizzata, per ragioni di sicurezza stradale e di salvaguardia della pubblica incolumità, atteso che il tratto viario ove è stata realizzata la rotatoria di che trattasi era a forte rischio di incidenti stradali verificatisi anche con conseguenze mortali;

Considerata l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessaria l'acquisizione di tali aree al patrimonio provinciale e rilevata la prevalenza dell'interesse pubblico generale – e specificamente delle esigenze collettive al cui soddisfacimento è preordinata la realizzazione della rotatoria stradale al km 0+500 della ex SS 374 nel Comune di Mercogliano insistente sulle aree in questione – rispetto ai contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad aspetti economici;

Accertata l'assenza di ragionevoli soluzioni alternative rispetto all'acquisizione delle aree di cui trattasi, in considerazione della loro ormai irreversibile trasformazione per scopi di pubblica utilità e degli ingenti costi che prevedibilmente sarebbero necessari per realizzare un'opera diversa da quella già realizzata, che garantisca, in tale contesto, le condizioni di sicurezza stradale assicurata dalla rotatoria in questione; Ritenuto che l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno la situazione di occupazione sine titolo dell'immobile mediante l'adozione di un provvedimento espresso, che rappresenta il frutto di una

attività doverosa cui il soggetto pubblico è tenuto per legge, non potendo le Amministrazioni restare inerti in situazioni di occupazioni sine titulo;

Evidenziato che l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 rappresenta l'unica soluzione percorribile al fine della tutela dell'attuale prevalente interesse pubblico sopra descritto, valutato comparativamente con i contrapposti interessi privati e rilevata l'assenza di ragionevoli alternative all'applicazione del disposto di cui al citato art. 42 bis;

Rilevato che ad essere interessato dal provvedimento di acquisizione sanante è parte del compendio occupato in forza del decreto di occupazione d'urgenza n. 2656/2012, unicamente per la particella 669, della quale sono stati, di fatto, occupati 160 mq in luogo dei 185 mq previsti in decreto; pertanto, con il presente provvedimento si intendono restituiti mq. 25,00 se non già nella disponibilità dei proprietari;

Evidenziato, altresì, che in questa fase la Provincia di Avellino, quale Beneficiaria dell'espropriazione, risultata soccombente nel giudizio azionato dai germani DF., deve necessariamente porre rimedio all'occupazione senza titolo delle aree interessate dalla realizzazione della rotatoria stradale, mediante il provvedimento di acquisizione sanante art. 42 bis DPR 327/2001, anticipando le somme necessarie per poi rivalersi nei confronti della società G. Srl, Promotore dell'espropriazione, che risulta obbligata giusta disciplinare sottoscritto con la Provincia di Avellino;

Rilevato che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 120/2020 del 12/11/2020:

- è stata approvata l'acquisizione al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 e s.m.i., dei beni immobili ubicati nel comune di Mercogliano al foglio 13, particelle 1798 (ex 669 pars) e 1800 (ex 383 pars), utilizzati per la realizzazione della rotatoria stradale al km 0+500 della ex SS 374;

- è stata confermata l'attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione dell'area di che trattasi, sebbene occupata in assenza di un valido titolo, in relazione alla natura dell'opera pubblica già realizzata, per ragioni di sicurezza stradale e di salvaguardia della pubblica incolumità, atteso che il tratto viario ove è stata realizzata la rotatoria di che trattasi era a forte rischio di incidenti stradali verificatisi anche con conseguenze mortali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. all'acquisizione dell'area riportata in catasto terreni del Comune di Mercogliano al foglio 13, particelle 1798 (ex 669 pars) di mq 160 e 1800 (ex 383 pars) di mq 80, interessate dai lavori di realizzazione della rotatoria stradale al km. 0+500 della ex SS 374";

Dato atto che la copertura finanziaria è reperibile alla missione 10, programma 5 del Bilancio 2020-2022, esercizio provvisorio 2021 (ex Cap. 2512);

Dato atto, altresì, che:

si è proceduto, a tutela dei diritti della parte interessata, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato diretto o indiretto idoneo ad identificare le persone fisiche;

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e della Delibera di C.P. n. 46/2018 (Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali), i dati personali raccolti verranno trattati come da informativa pubblicata sul sito web dell'Ente – Sezione Privacy;

non sussistono, allo stato attuale in capo al Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, situazioni di conflitto di interessi connesse al procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e della Sezione I – punto 5.6 del Piano triennale della prevenzione e della corruzione 2019/2021;

Vista la delibera di C.P. n. 120/2020 del 12/11/2020;

Visto l'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra premesso,

DECRETA

in esecuzione della citata delibera di C.P. n. 120/2020 del 12/11/2020:

1) di acquisire al patrimonio indisponibile della Provincia di Avellino con sede in Piazza Libertà n. 2 le aree censite al Catasto Terreni del Comune di Mercogliano al foglio 13, particella 1798 (ex 669 pars) della superficie di mq 160 e particella 1800 (ex 383 pars) della superficie di mq 80, con destinazione urbanistica "G1 Verde di rispetto stradale", di proprietà dei sigg.ri DF.A., DF.A., DF.M. DF.N., generalizzati in forma espressa in allegato, occupate da questa Provincia in data 26/07/2012 per la realizzazione della rotatoria stradale al km 0+500 della ex SS 374;

2) di dare atto che l'indennizzo spettante ai proprietari ricorrenti per aver utilizzato senza titolo il terreno riportato in catasto al foglio 13 del comune di Mercogliano, particelle 1798 (ex 669 pars) e 1800 (ex 383 pars), è stato determinato in € 7.673,42, di cui € 6.000,00 per il pregiudizio patrimoniale, € 600,00 per il pregiudizio non patrimoniale, € 1.073,42 per risarcimento danno dal 23/06/2017 alla data di emanazione del presente decreto. Alle somme determinate va applicata la ritenuta del 20% di cui all'art. 11, comma 7 della Legge 30/12/1991 n. 413;

3) di dare atto, altresì, che in questa fase la Provincia di Avellino, quale Beneficiaria dell'espropriazione, risultata soccombente nel giudizio azionato dai germani D.F., deve necessariamente porre rimedio all'occupazione senza titolo delle aree interessate dalla realizzazione della rotatoria stradale, anticipando le somme necessarie per poi rivalersi nei confronti della società G. Srl, Promotore dell'espropriazione, che risulta obbligata giusta disciplinare sottoscritto con la Provincia di Avellino.

Il presente decreto:

- è notificato ai proprietari del bene in questione e comporta il passaggio del diritto di proprietà a favore della Provincia di Avellino sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14”;
- sarà soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino e a trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Avellino, a cura e spese della Provincia di Avellino precedente.
- sarà trascritto e volturato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Avellino Territorio, a termini di legge e a cura e spese della Provincia di Avellino.

IL DIRIGENTE
Ing. Fausto Mauriello